



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

*Coldrerio, 01 luglio 2024 – Ris. Mun. no. 284*

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

### LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

il **Municipio di Coldrerio**,

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza concernente la Legge Federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS)
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento concernente la protezione degli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021 (RSS),
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 23 novembre 2015 (POrP),
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 03.07.2018, aggiornato con decisione del Municipio del 24.04.2023 (Ris. Mun. 3432 – MM 30/2023) e del Consiglio Comunale del 13.06.2023 (Ris. CC 51-2023), ratificata dalla SEL con decisione del 25.09.2023 (Ris. Nr. 5054), in particolare gli articoli dal 60 al 67.

**emana**

le seguenti disposizioni concernenti la repressione dei rumori molesti ed inutili.



## CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica e la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

### Articolo 2 – Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Coldrerio, sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

## CAPITOLO 2 – NORME COMPORTAMENTALI

### Articolo 3 – Quietè notturna e pausa meridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, **dalle ore 23.00 alle 07.00.**
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere:
  - **nei giorni feriali tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00**, come pure
  - **il sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00.**Restano riservate le disposizioni speciali relative ai lavori agricoli e di giardinaggio, disciplinate separatamente
3. Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari dei precedenti capoversi, l'inizio dei lavori all'aperto in tutti i settori è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.
5. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

### Articolo 4 – Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### Articolo 5 – Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita:
  - **nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 20.00**, come pure
  - **il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.**



3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
4. In considerazione della situazione fitosanitaria del momento e su esplicita richiesta, la Polizia Comunale della Città di Mendrisio può autorizzare le aziende agricole riconosciute a effettuare trattamenti fitosanitari urgenti anche durante i giorni festivi e al di fuori degli orari definitivi al cpv. 2, se a seguito di grandine o avverse condizioni meteorologiche, il raccolto potrebbe venir danneggiato. A tal proposito si rimanda alla specifica OMun. concernente la convivenza delle attività agricole nelle zone residenziali.

#### Articolo 6 – Lavori Edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli istituti di cura, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
  - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata
  - **nei giorni feriali (lunedì – venerdì) dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00**, salvo deroghe da richiedere al Municipio.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
5. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
6. Il Municipio conferisce delega all'Ufficio Tecnico Comunale per valutare le richieste di deroga al presente articolo. La richiesta motivata, da presentare in forma scritta all'UTC da parte del richiedente, deve arrivare in tempo utile per poterla valutare ed autorizzare. L'UTC rilascerà alla richiedente attestazione scritta della deroga concessa. La stessa è soggetta ad una tassa amministrativa, come da disposizioni sulla relativa Ordinanza concernente il prelievo delle tasse di cancelleria.

#### Articolo 7 – Perturbamento della quiete pubblica

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.



### Articolo 8 – Esercizi alberghieri e ristorazione

1. L'attività degli esercizi alberghieri e ristorazione, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Negli spazi adibiti all'esercizio alberghiero e alla ristorazione non è possibile lo svolgimento di manifestazioni o di intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico, ma di regola al massimo due eventi al mese per esercizio pubblico, va richiesta di volta in volta l'autorizzazione al Municipio, con anticipo di almeno tre settimane e prima della pubblicizzazione dell'evento e dell'assunzione di impegni vincolanti.  
L'eventuale musica riprodotta dovrà essere di sottofondo, confinata all'interno dell'edificio e limitata ad un livello massimo di  $L_{eq} = 65 \text{ dB (A)}$ .
3. Il Municipio può inoltre ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
4. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

### Articolo 9 – Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
2. **Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti** in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

### Articolo 10 – Manifestazione pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno tre settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

### Articolo 11 - Fuochi di artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette e simili **sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune**. È pure vietato l'uso di tutti i mezzi d'innescio e di propulsione quali pistole o tubi lanciarazzi e relative capsule detonanti.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati, l'uso è ammesso solo in occasione della Festa nazionale e di San Silvestro, riservati eventuali divieti emanati a causa di eventi particolari.  
Sono ammessi solo fuochi d'artificio, mortaretti ecc. se regolamentati e posti in libera vendita in Svizzera e conformi alla legislazione vigente in Svizzera.
3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.



### Articolo 12 – Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa. Per la tenuta dei cani vedasi anche la specifica ordinanza.

### Articolo 13 – Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati durante le ore notturne, **tra le ore 23.00 e le 07.00.**
2. È segnatamente vietato:
  - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c) accelerare e frenare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
  - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve, sui dossi e in salita;
  - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
  - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

### Articolo 14 – Elicotteri

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

### Articolo 15 – Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, **è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.**
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

### Articolo 16 – Sirene, impianti di allarme e detonatori antiuccelli

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere uditi fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. È altresì vietato l'uso di detonatori antiuccelli quando possono essere sentiti fuori dall'area interessata alla quale sono destinati.



3. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.  
Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

## CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 17 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00.  
La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.  
Resta riservata l'applicazione dei disposti LOrP e ROrP.

### Articolo 18 – Provvedimenti

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia Comunale della Città di Mendrisio o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza Municipale.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia Comunale della Città di Mendrisio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

### Articolo 19 – Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza Municipale entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.

La presente Ordinanza Municipale abroga le precedenti disposizioni del 26 gennaio 2015 (Ris. Mun.3642).  
Adottata con Ris. Mun. nr. 284 del 01 luglio 2024.

La presente Ordinanza Municipale è pubblicata agli albi comunali a norma dell'articolo 192 LOC dal 03.07.2024 al 02.09 2024 (tenendo in considerazione le ferie giudiziarie).

Contro la presente Ordinanza Municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

**La Sindaca:**  
Tatiana Solcà Audrino



**Il Segretario:**  
Andrea Luisoni

